



Procura Federale

Roma, 1 dicembre 2020

Il Procuratore Federale f.f., a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

- Sig. **NAVARRA ROSETTANO**, Presidente del consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società A.S. Livorno Calcio S.r.l.:

per rispondere della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, del C.G.S. e 33, comma 3, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dai Comunicati Ufficiali n. 228/A del 22 giugno 2020 e n. 99/A del 21 settembre 2020 per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, in ordine al pagamento degli emolumenti relativi alla mensilità di giugno 2020, dovuti a diversi tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, titolari di contratti con compensi annui lordi inferiori ad euro 50.000,00. In particolare, è emerso che la Società ha provveduto al pagamento degli emolumenti netti relativi alla mensilità di giugno 2020 solo in data 2 ottobre 2020, quindi oltre il termine del 30 settembre 2020. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi.

- La Società **A.S. LIVORNO CALCIO S.r.l.:**

per la violazione dell'art. 6, comma 1, del C.G.S.:

per rispondere a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal Sig. Navarra Rosettano, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società A.S. LIVORNO CALCIO S.r.l., come sopra descritto:

per la violazione dell'art. 33, comma 3, del C.G.S.:

Federazione Italiana Giuoco Calcio – Procura Federale

Via Campania, 47 - 00187 Roma

Telefono +39 06 8491 5135 - Fax +39 06 25496466

figc.procura@figc.it – procura@pec.figc.it



Procura Federale

Roma, 1 dicembre 2020

Il Procuratore Federale f.f., a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

- Sig. **NAVARRA ROSETTANO**, Presidente del consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società A.S. Livorno Calcio S.r.l.:

per rispondere della violazione di cui all' art. 4, comma 1, del C.G.S. e 33, comma 4, del C.G.S. in relazione a quanto previsto dai Comunicati Ufficiali n.n. 228/A del 22 giugno 2020 e 99/A del 21 settembre 2020, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, in ordine al mancato versamento, entro la data del 30 settembre 2020, di quota parte delle ritenute Irpef sugli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, titolari di contratti con compensi annui lordi inferiori ad euro 50.000,00, per la mensilità di giugno 2020, così come previsto dai Comunicati Ufficiali n. 228/A del 22 giugno 2020 e 99/A del 21 settembre 2020 e comunque per non aver comunicato alla Co.Vi.So.C, entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento di quota parte delle ritenute Irpef sopra indicate. In relazione a poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi.

- La Società **A.S. LIVORNO CALCIO S.r.l.:**
per la violazione dell'art. 6, comma 1, del C.G.S.

per rispondere a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal Sig. Navarra Rosettano, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società A.S. LIVORNO CALCIO S.r.l., come sopra descritto:

per la violazione dell'art. 33, comma 4, del C.G.S.:



Procura Federale

per rispondere a titolo di responsabilità propria per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, in ordine al mancato versamento, entro la data del 30 settembre 2020, di quota parte delle ritenute Irpef sugli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, titolari di contratti con compensi annui lordi inferiori ad euro 50.000,00, per la mensilità di giugno 2020, così come previsto dai Comunicati Ufficiali n.n. 228/A del 22 giugno 2020 e 99/A del 21 settembre 2020 e comunque per non aver comunicato alla Co.Vi.So.C, entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento di quota parte delle ritenute Irpef sopra indicate.



Procura Federale

per rispondere a titolo di responsabilità propria 2020 per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, in ordine al pagamento degli emolumenti relativi alla mensilità di giugno 2020, dovuti a diversi tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, titolari di contratti con compensi annui lordi inferiori ad euro 50.000,00. In particolare, è emerso che la Società ha provveduto al pagamento degli emolumenti netti relativi alla mensilità di giugno 2020 solo in data 2 ottobre 2020, quindi oltre il termine del 30 settembre 2020.



Procura Federale

Roma, 1 dicembre 2020

Il Procuratore Federale f.f., a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

- Sig. **NAVARRA ROSETTANO**, Presidente del consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società A.S. Livorno Calcio S.r.l.:

per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 85, lettera C), par. IV) delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, in ordine al pagamento degli emolumenti relativi alla mensilità di giugno 2020, dovuti a diversi tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, titolari di contratti con compensi annui lordi inferiori ad euro 50.000,00, utilizzando modalità difformi da quelle stabilite dall'art.85, lettera C), par.IV) delle N.O.I.F. In particolare, è emerso che la Società ha assolto il suddetto adempimento utilizzando un conto corrente diverso dal conto corrente dedicato al pagamento di emolumenti, ritenute fiscali e contributi. In relazione a poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi.

- La Società **A.S. LIVORNO CALCIO S.r.l.:**

per la violazione dell'art. 6, comma 1, del C.G.S.: per rispondere a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal Sig. Navarra Rosettano, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società A.S. LIVORNO CALCIO S.r.l., come sopra descritto:

per la violazione dell'art. 85, lettera. C), par. IV) delle N.O.I.F.:

per rispondere a titolo di responsabilità propria per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, in ordine al pagamento degli emolumenti relativi alla mensilità di giugno 2020, dovuti a diversi tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, titolari di contratti con compensi annui lordi

Federazione Italiana Giuoco Calcio – Procura Federale

Via Campania, 47 - 00187 Roma

Telefono +39 06 8491 5135 - Fax +39 06 25496466

figc.procura@figc.it – procura@pec.figc.it



Procura Federale

inferiori ad euro 50.000,00, utilizzando modalità difformi da quelle stabilite dall'art.85, lettera C), paragrafo IV) delle N.O.I.F. In particolare, è emerso che la Società ha assolto il suddetto adempimento utilizzando un conto corrente diverso dal conto corrente dedicato al pagamento di emolumenti, ritenute fiscali e contributi.